



Disegno di legge in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Assemblea

26 giugno 2025



*Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro*

**L'ASSEMBLEA**

**VISTO** l'articolo 99 della Costituzione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento interno degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, in particolare l'articolo 12 (Programma), comma 1, che definisce il programma consiliare di attività come la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale e amministrativa del CNEL, e il comma 2, che prevede che le Commissioni o gli altri organismi possano proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma;

**DATO ATTO** che l'Assemblea del CNEL in data 22 novembre 2023 ha esaminato e approvato con voto unanime il documento recante il Programma di attività della XI Consiliatura, prevedendo tra l'altro l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, di un organismo consiliare denominato "Forum Imprese e Legalità", allo scopo di affermare e rinnovare la puntuale attenzione al tema dei beni sequestrati e confiscati espressa dal Consiglio fin dall'introduzione della specifica disciplina normativa;

**RICHIAMATI** gli obiettivi alla base dell'istituzione del citato organismo, volti a:

- a) fornire una illustrazione dettagliata delle problematiche sottese al quadro normativo e regolamentare vigente, individuando al contempo proposte e ipotesi di soluzione atte a salvaguardare il tessuto produttivo infiltrato sia in termini di livello occupazionale che sotto il profilo del modello aziendale e gestionale;
- b) individuare modelli innovativi di gestione che contemplino forme di opportuno coinvolgimento, fin dalla fase del sequestro, delle forze sociali, del terzo settore e delle categorie produttive, nonché le necessarie forme di coordinamento istituzionali atte ad evitare il depauperamento progressivo di tali *asset* nel corso delle procedure previste al decreto legislativo 159/2011;
- c) valorizzare il ruolo delle imprese e del tessuto imprenditoriale quale vettore della legalità in chiave di prevenzione e contrasto di ogni forma di infiltrazione criminale dell'economia e del tessuto produttivo, che costituisce oltre ad una grave lesione del

quadro normativo vigente, un fattore di distorsione del mercato che penalizza l'economia pulita e le realtà imprenditoriali trasparenti, aumentandone i rischi di espulsione dal mercato stesso;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del Programma della XI Consiliatura, con determinazione del Presidente n. 23 del 9 gennaio 2024, è stato costituito e successivamente integrato con determinazioni del Presidente n. 24 del 10 gennaio 2024 e n. 90 del 30 settembre 2024, il "Forum Imprese e Legalità", coordinato dal Consigliere Tulio MARCELLI e composto dai Consiglieri Gianluca BIANCO e Francesco RIVA, nonché dagli esperti esterni Massimo FERRARO, Francesco GRECO, Franco LA TORRE, Catello MARESCA e Marco MINGRONE;

**RICHIAMATE** le sedute del Forum Imprese e Legalità svoltesi in data 26 marzo, 23 e 26 maggio, 19 giugno 2025;

**VISTI** gli esiti dell'iniziativa pubblica svoltasi presso il CNEL in data 7 aprile 2025 sul tema "Imprese sequestrate e confiscate verso una strategia integrata di intervento", nel corso della quale è stato presentato il Quaderno CNEL n. 25 dal titolo "I beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: criticità e proposte";

**CONSIDERATO** l'Accordo interistituzionale di collaborazione stipulato in data 7 aprile 2025 fra il CNEL, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avente ad oggetto la valorizzazione dei beni e delle aziende sottoposti ai procedimenti di prevenzione e ai procedimenti penali di competenza della citata Agenzia Nazionale;

**VISTI** i verbali delle sedute della Commissione istruttoria II Politiche sociali, sviluppo sostenibile, terzo settore in data 15 maggio e 12 giugno 2025;

**VISTI** i verbali delle sedute dell'Assemblea in data 27 marzo e 28 maggio 2025, dai quali risulta l'informativa resa dal Presidente sulle attività svolte dal Forum Imprese e Legalità;

**VISTO** il verbale della seduta del Consiglio di Presidenza svoltosi in data 12 giugno 2025, recante all'ordine del giorno lo schema di disegno di legge su "Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

**VISTO** il verbale della seduta dell'Assemblea in data 26 giugno 2025;

**SENTITO** il Relatore cons. Tulio Marcelli;

SENTITO il Segretario Generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

## DELIBERA

### **l'unito schema di disegno di legge**

*“Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*

### *Relazione illustrativa*

L'insieme dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ha raggiunto oggi in Italia dimensioni considerevoli, per numero, oltre che per entità di investimenti e di valore della produzione; continuano, tuttavia, a mancare banche dati affidabili che permettano di misurare attendibilmente elementi volti a definire il loro valore.

La volontà legislativa di ricollocare beni e imprese sequestrati e confiscati nel circuito legale è condizione certamente fondamentale e, tuttavia, non sufficiente per attuare le principali finalità che con il proficuo utilizzo dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati il legislatore mira a traguardare, ovvero la creazione di valore sociale e la “restituzione” sotto forma di beni comuni alla collettività.

Tra le condizioni e le problematiche ostative al perseguimento degli scopi della suddetta normativa, occorre certamente annoverare i tempi drammaticamente lunghi intercorrenti tra il provvedimento di sequestro e quello di confisca definitiva - in media otto anni secondo alcune indagini empiriche - che determinano una prima dispersione di valore del complesso aziendale fino a metterne a rischio la stessa sopravvivenza.

Durante questo ampio arco temporale le aziende sottoposte a misure di prevenzione sono gestite da amministratori giudiziari i quali sono chiamati al difficile compito di conservare e custodire il valore aziendale, per garantirne la continuità sul mercato.

Come evidenziato, l'attività di impresa nel corso delle varie “fasi” delle misure di prevenzione rischia di svolgersi in un arco di tempo solitamente non breve, a volte caratterizzato da soluzioni di continuità a seguito di eventuali giudizi di revoca dei provvedimenti di sequestro o di confisca di primo grado, aumentando il rischio di produzione di risultanze discontinue rispetto a quanto programmato.

Un primo contrasto tra l'obiettivo di conservazione del patrimonio aziendale e dell'azienda stessa e la regolarizzazione dell'attività illecita, si verifica nella fase in cui l'amministrazione giudiziaria fa il suo ingresso nell'impresa sequestrata, dovendo provvedere, tra l'altro, a sanare la posizione contributiva e contrattuale dei lavoratori, che di frequente versano in una situazione di illegalità.

L'emersione del lavoro nero rappresenta un ingente costo al quale spesso l'azienda non riesce a far fronte con le proprie risorse economiche, poiché in molti casi si tratta di imprese che "non sono intrinsecamente competitive e che non nascono con finalità imprenditoriali" e produttive. Ne consegue che l'amministrazione giudiziaria riesce a fatica a mantenere gli equilibri economico-finanziari dell'impresa, dovendo avviare procedure che richiedono costi di gestione più elevati, che non sempre consentono di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Pertanto, è compito dell'amministrazione giudiziaria porre in essere delle strategie che, da un lato, siano volte al ripristino del legale funzionamento dell'attività, dall'altro, cerchino di mantenere l'impresa competitiva, dotandola degli strumenti necessari.

Beni ed aziende confiscate non sono quindi più solo considerati sottrazione di risorse alla criminalità organizzata, ma anche e soprattutto occasione di sviluppo e crescita a partire dal territorio stesso che, attraverso la restituzione di quel bene alla comunità, può trovare occasione di riscatto.

Occorre, dunque, prevedere soluzioni valide a favore delle imprese, del commercio, delle famiglie, degli enti *non profit* creando forme di sostegno economico che, non sottraendo risorse ad altri comparti delle pubbliche amministrazioni, non impoveriscono altri interventi pubblici.

Il presente disegno di legge scaturisce da una espressa indicazione programmatica della XI Consiliatura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che ha voluto rinnovare l'opportuna e peculiare attenzione al tema del sequestro e della confisca di beni e aziende alla criminalità attraverso la costituzione di un apposito organismo denominato "*Forum imprese e legalità*", avente i seguenti obiettivi:

- a) fornire una illustrazione dettagliata delle problematiche sottese all'attuale quadro normativo e regolamentare vigente, individuando al contempo proposte e ipotesi di soluzione atte a salvaguardare il tessuto produttivo infiltrato sia in termini di livello occupazionale che sotto il profilo del modello aziendale e gestionale;
- b) individuare ed analizzare modelli innovativi di gestione che contemplino forme di opportuno coinvolgimento, fin dalla fase del sequestro, delle forze sociali, del terzo settore e delle categorie produttive, nonché le necessarie forme di coordinamento istituzionali ~~ate~~ finalizzate ad evitare il noto e diffuso fenomeno di depauperamento progressivo di tali asset nel corso delle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) valorizzare il ruolo delle imprese e del tessuto imprenditoriale quale vettore della legalità in chiave di prevenzione e contrasto di ogni forma di infiltrazione criminale dell'economia e del tessuto produttivo, che costituisce oltre ad una inevitabile lesione del quadro normativo vigente, un fattore di distorsione del mercato, penalizzando l'economia pulita e le realtà imprenditoriali trasparenti aumentandone i rischi di espulsione dal mercato stesso.

A seguito della conclusione della prima fase di attività, consistita nello svolgimento di una indagine conoscitiva articolata in numerose audizioni, sono state individuate ed enucleate in misura adeguata, seppure ancora non esaustiva, le principali problematiche di natura normativa e regolamentare, nonché le criticità operative e gestionali in materia di

beni e aziende sottoposte a sequestro di prevenzione o a confisca ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, utile a delineare una strategia del CNEL in materia di beni e aziende sottoposte a sequestro di prevenzione o a confisca ai sensi del decreto legislativo 159/2011, che a livello operativo, coerentemente al Programma di attività della XI Consiliatura, dei relativi cronoprogrammi e dell'attività istruttoria finora svolta dal "*Forum imprese e legalità*" è risultata articolata in quattro direttrici: divulgazione dei temi oggetto dell'indagine conoscitiva svolta promossa dal *Forum* ed emersi nel corso delle audizioni appositamente svolte; approfondimento dei temi emersi nel corso delle audizioni svolte e ritenuti prioritari e caratterizzanti ai fini della definizione della strategia; *networking* in grado di posizionare il CNEL quale strumento di connessione e soggetto catalizzatore di una collaborazione virtuosa tra le pubbliche amministrazioni e gli *stakeholder* di riferimento; elaborazione di una proposta di revisione ed implementazione, attraverso il coerente ed opportuno esercizio delle attribuzioni conferite dal CNEL dall'articolo 99 della Costituzione.

I temi ritenuti dal *Forum* prioritari e caratterizzanti ai fini dell'elaborazione di una strategia CNEL in materia di beni e aziende sottoposte a sequestro preventivo o a confisca ai sensi del decreto legislativo 159/2011 sono risultati:

- a) gestione e destinazione ottimale delle risorse afferenti al Fondo unico di giustizia (FUG) istituito con il 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ulteriormente delineato con il successivo decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, allo scopo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia e dove affluiscono, in particolare, anche le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata;
- b) gestione e destinazione ottimale delle risorse afferenti al Fondo di garanzia e al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) recante la realizzazione di interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, e della successiva legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*"
- c) analisi delle attuali procedure di destinazione dei beni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 159/2011 ai fini dell'eventuale redazione di un testo di revisione normativa che preveda, l'introduzione dei principi della co-programmazione e della co-progettazione partecipata con il terzo settore ai sensi del decreto legislativo 116/2017 e degli istituti giuridici degli accordi di programma e dei contratti di servizio con le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 207/2001, valorizzando a tale scopo la sede della conferenza dei servizi, nell'ottica di un coinvolgimento esponenziale dei portatori di interesse pubblici, delle parti sociali e datoriali e del terzo settore;

- d) analisi dell'attuale *governance* monocentrica e valutazione della sua auspicabile evoluzione verso un modello integrato a rete, affiancando al necessario potenziamento organizzativo e funzionale, anche in termini di capacità di coordinamento ed impulso direzionale, dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) gli ulteriori soggetti istituzionali di raccordo e prossimità quali le Prefetture (in particolare attraverso la valorizzazione e il compiuto funzionamento dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso le Prefetture di cui all'articolo 41-ter del decreto legislativo n. 159 del 2011 di cui fanno parte le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative), le Regioni e il sistema delle autonomie locali nel suo complesso, incluse le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in modo da renderne sinergico e complementare anche il relativo apporto finanziario previsto da numerose leggi e provvedimenti volti al recupero dei beni e svilupparne altresì le funzioni di programmazione territoriale ai fini dell'adozione di veri e propri piani locali per la gestione a fini sociali dei beni e delle aziende confiscate, le Camere di commercio e il sistema delle imprese e del Terzo settore, all'insegna dei principi di prossimità, partecipazione, resilienza;
- e) analisi del ruolo del sistema bancario, soprattutto ai fini dell'effettivo accesso al credito da parte delle aziende nella fase immediatamente successiva a quella dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo e della predisposizione del programma di continuità aziendale, anche ai fini della individuazione di strumenti e azioni di coinvolgimento proattivo degli istituti bancari attraverso l'adozione di accordi con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e lo sviluppo di fondi per il credito rotativo da parte delle società di sviluppo regionali;
- f) analisi del ruolo potenziale ed effettivo svolto dal sistema delle fondazioni bancarie, di partecipazione e familiari, nonché degli altri enti privati non lucrativi aventi finalità erogative (enti filantropici etc.) rispetto ai programmi di valorizzazione dei beni confiscati, valutando anche ipotesi di interventi e misure analoghe a quelle già positivamente in atto con lo speciale Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e del più recente Fondo per la Repubblica digitale, entrambi istituiti attraverso la partecipazione economica volontaria delle Fondazioni a fronte di specifiche agevolazioni fiscali;
- g) analisi dell'attuale situazione in termini di tracciabilità, accessibilità, grado di infrastrutturazione digitale e organizzazione complessiva della banca dati dell'ANBSC e delle relative risorse informatiche inerenti ai beni e alle aziende di cui al decreto legislativo 159/2011, fin dalla fase iniziale del sequestro di prevenzione, al fine di potenziarne e renderne strutturale e sistemica la trasparenza, l'aggiornamento e la progressiva interoperabilità con altre banche dati (Ministero della giustizia, tribunali etc.) e agevolarne così l'unificazione e lo sviluppo operativo, anche mediante l'utilizzo della strumentazione tecnologica improntata all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- h) analisi dell'attuale sistema di selezione e impiego degli amministratori e dei coadiutori giudiziari di cui al d. lgs. 159/2011, nell'ottica di accelerarne la

specializzazione nella gestione manageriale d'impresa per la specifica sezione delle imprese sottoposte a sequestro di prevenzione o a confisca, prevedendo anche un ruolo tecnico/gestionale delle Camere di commercio, nonché, ai fini dell'ampliamento della platea di professionisti disponibili e conseguentemente anche della sistematica applicazione e monitoraggio del principio di rotazione e di non cumulabilità degli incarichi, la realizzazione di programmi nazionali di formazione e aggiornamento permanente attraverso il coinvolgimento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

- i) analisi e censimento di buone pratiche e modelli di successo della gestione, anche nella fase del sequestro di prevenzione, di beni e aziende sottoposte all'applicazione del decreto legislativo 159/2011, ai fini della redazione di un catalogo e della relativa eventuale modellizzazione previa valutazione ~~della valutazione~~ circa l'effettiva replicabilità su diversa scala e territorio;
- j) elaborazione di progettualità sperimentali e azioni pilota da definire anche mediante eventuale d'intesa con il sistema delle regioni e programmare, in una o più regioni, attraverso il coinvolgimento delle relative società di sviluppo e l'assistenza tecnica delle Camere di commercio, incentrate sull'introduzione di regimi agevolativi o di decontribuzione in favore delle imprese/aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del d. lgs. 159/2011 nell'ottica della sostenibilità dei c.d. "costi di legalità" nonché dell'eventuale incremento dei livelli occupazionali attraverso interventi di inserimento lavorativo di giovani under 35 anni, preferibilmente NEET, in specifiche aree periferiche delle città metropolitane;
- k) redigere, in esito all'elaborazione della citata pubblicazione e dei summenzionati approfondimenti, un documento di osservazioni e proposte, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, lettera a), che attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il compito di esprimere valutazione e proposte sui più importanti documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale, e lettera f), che stabilisce che il Consiglio contribuisca all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale.

Dall'analisi effettuata e dalle considerazioni svolte, ad ormai poco meno di quindici anni dall'emanazione del l'Assemblea del 6 settembre 2011, n. 159 (definito usualmente Codice antimafia o, in sigla, CAM), risulta quindi evidente la necessità di intervenire sull'attuale quadro normativo di settore per rendere maggiormente efficaci e tempestive le attuali procedure e pervenire alla risoluzione delle principali criticità evidenziate.

A tal fine, il CNEL ha deliberato di proporre il presente disegno di legge che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge ha come finalità principale quella di ampliare e meglio definire i requisiti di iscrizione all'Albo degli amministratori giudiziari e degli esperti in gestione aziendale prevedendo al comma 1, l'introduzione di tre nuovi commi all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14 "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari,

a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94". L'obiettivo è rendere più inclusivo e flessibile il sistema di qualificazione degli esperti e degli amministratori giudiziari, puntando sulla professionalizzazione e l'efficacia delle attività di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, attraverso l'inserimento del comma 2-bis, viene estesa la categoria dei soggetti qualificati consentendo l'iscrizione di persone che, oltre a possedere una laurea magistrale o specialistica, abbiano maturato una comprovata esperienza manageriale di almeno dieci anni, di cui cinque continuativi, o abbiano rivestito ruoli direttivi nell'amministrazione di beni o aziende sottoposti a sequestro di prevenzione o confisca.

Con il comma 2-ter si favorisce poi l'inserimento di professionisti con competenze tecniche specifiche attraverso l'introduzione di una sezione dedicata nell'albo per esperti con *curriculum* di studio diversi da quelli delle scienze giuridiche ed economiche, ma con requisiti di competenza dimostrata.

La previsione, infine, del comma 2-ter, introduce un diritto all'iscrizione immediata per i soggetti con comprovata esperienza che, domiciliati in Italia, negli ultimi sette anni, abbiano svolto attività di amministrazione di beni e gestione di aziende sequestrate o confiscate, indipendentemente dalla disciplina di settore.

L'articolo 2 introduce, invece, una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, noto come "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (CAM). La finalità principale di queste modifiche è rendere più efficienti, trasparenti e funzionali le procedure di gestione, utilizzo e restituzione dei beni sequestrati e confiscati, supportando allo stesso tempo la riattivazione economica e la tutela dei diritti degli aventi diritto, nel rispetto delle norme antimafia. Il comma 1, lettera a), stabilisce che all'articolo 35 del CAM, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i commi 2-quater e 2 -quinquies. La finalità principale di questa modifica consiste nel rafforzare la formazione professionale e la vigilanza: viene introdotto l'obbligo di formazione continua per gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari e si definiscono modalità più chiare per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo, oltre a regolamentare le modalità di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. La modifica al comma 5 del decreto legislativo 159/2011 mira ad introdurre una precisazione riguardo alle condizioni per il comodato gratuito dei beni, ovvero intende chiarire le circostanze in cui i beni possono essere concessi in comodato, prevenendo interpretazioni ambigue e garantendo una gestione più sicura e trasparente dei beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria.

La lettera b), prevede una modifica all'articolo 38 del d. lgs. 159/2011 attraverso la quale viene specificato che il professionista nominato dall'ANBSC quale coadiutore nelle società di persone e nelle ditte individuali attive ne assume il ruolo di rappresentante legale.

La successiva lettera c), poi, introduce alcune modifiche e precisazioni all'articolo 40. Così, la sostituzione del comma 3-bis è volta a rendere più efficace e flessibile l'utilizzo temporaneo dei beni da parte di soggetti qualificati. Infatti, consente all'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione del giudice delegato anche su proposta dell'Agenzia, di locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione dei contratti alla data di assegnazione definitiva. La disposizione che sostituisce il comma 3-ter consente al tribunale, su proposta del giudice delegato, di disporre rapidamente l'esecuzione dello sgombero nei casi di restituzione dei beni, garantendo una gestione più efficace e tempestiva delle procedure di restituzione agli aventi diritto.

L'inserimento del comma 3-ter bis mira a stabilire un chiaro periodo di cessazione dei contratti di locazione o comodato (dodici mesi dalla comunicazione di restituzione) e a regolamentare il trattamento delle migliorie apportate, riconoscendo il valore residuo di tali migliorie all'avente diritto. Questo favorisce una gestione più equa e trasparente dei beni restituiti, tutelando sia gli interessi dell'ente che quelli dei soggetti che hanno migliorato i beni. Il riferimento al comma 8, lettera a), al termine del comma 5-bis, mira a integrare e chiarire ulteriormente le procedure e le competenze coinvolte nell'ambito delle disposizioni di gestione e restituzione dei beni, contribuendo a una normativa più completa e coordinata.

La modifica all'articolo 41, prevista dalla lettera d), introduce diverse novità che mirano a regolamentare in modo più preciso e flessibile le modalità di gestione, utilizzo e dismissione delle aziende sequestrate o confiscate, con particolare attenzione alle procedure di affidamento e alle possibilità di conservazione delle attività economiche, con l'obiettivo di promuovere un'efficace lotta alla criminalità organizzata senza compromettere l'attività economica e occupazionale.

La nuova disposizione c-bis), inserita al comma 1, dopo la lettera c), permette di considerare anche le eventuali proposte riguardanti la concessione in comodato o l'affitto dell'azienda o di un suo ramo, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter. Il tribunale, pertanto, ha il compito di valutare e decidere sulle proposte dell'amministratore giudiziario in merito a queste modalità di utilizzo temporaneo dell'azienda, favorendo così la possibilità di mantenere attive le imprese sequestrate. Le nuove disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, inoltre, chiariscono e regolamentano le modalità di affitto e comodato dell'azienda o di un suo ramo. In particolare, viene stabilito che l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, affittare l'azienda in data non successiva alla confisca definitiva, permettendo così un utilizzo

temporaneo che può contribuire a mantenere attive le attività e i livelli occupazionali. Per quanto riguarda il comodato, si introduce la possibilità di concederlo in via prioritaria a soggetti specifici, come cooperative, aziende pubbliche di servizi alla persona o imprenditori attivi nel settore di riferimento, anche in considerazione di eventuali applicazioni dell'articolo 48, comma 8-ter del d. lgs. 159/2011. Questa disposizione favorisce il coinvolgimento di soggetti qualificati e può contribuire a un utilizzo più efficiente e stabile dell'azienda confiscata.

Le disposizioni successive al comma 2-ter, ovvero i commi 2-quater e 2-quinquies, regolano invece aspetti pratici relativi alla restituzione dell'azienda.

Attraverso l'inserimento del comma 2-quater, si stabilisce che, al momento della restituzione, il contratto di affitto o di comodato cessa dopo sei mesi dalla comunicazione di restituzione, fatto salvo il caso di attività agricola ancora in corso. Inoltre, si prevede il riconoscimento di un importo per le migliorie apportate dall'affittuario o dal comodatario, a condizione che siano state autorizzate dal giudice in quanto indispensabili per il mantenimento in funzione del bene. Con il comma 2-quinquies si introduce, invece, la possibilità, in caso di confisca definitiva, di mantenere in essere i contratti di affitto o comodato fino alla loro scadenza o all'assegnazione definitiva, purché sia possibile la prosecuzione delle attività e la tutela dei livelli occupazionali. Ciò permette di garantire continuità e stabilità alle imprese coinvolte, evitando interruzioni che potrebbero danneggiare sia l'economia locale sia gli interessi pubblici.

L'inserimento del comma 5-bis bis permette alle aziende sequestrate e confiscate, di partecipare alle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso le piattaforme centralizzate delle pubbliche amministrazioni, assicurando così trasparenza e conformità agli obblighi di legge negli acquisti pubblici e la loro inclusione nel mercato.

La lettera e) prevede l'aggiunta dell'articolo 41.1, rubricato "*Affitto di azienda o ramo di azienda in costanza di procedura*" ha come obiettivo principale quello di rafforzare e rendere più trasparente e controllata la procedura di affitto di aziende o di loro rami durante la procedura di confisca, garantendo così una maggiore tutela della legalità e la prevenzione di utilizzi illeciti dei beni confiscati. In primo luogo, al comma 1 si stabilisce che l'affitto di un'azienda sequestrata o di un suo ramo, durante la procedura giudiziaria, deve essere effettuato attraverso procedure competitive trasparenti e pubbliche, affidate a soggetti specializzati che garantiscano un'adeguata informazione e partecipazione degli interessati. Questo approccio mira a evitare favoritismi e a promuovere una selezione equa, assicurando che l'affitto sia vantaggioso per la procedura e rispettoso delle finalità di conservazione dei beni e di tutela dei livelli occupazionali ove presenti. Inoltre, la norma introduce requisiti più stringenti per la valutazione del canone di affitto, prevedendo che l'affittuario debba

essere selezionato considerando non solo l'offerta economica, ma anche le garanzie prestate e la sostenibilità del piano di prosecuzione delle attività. Nei casi complessi, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, può farsi assistere da professionisti qualificati per valutare la sostenibilità economico-finanziaria. Questo garantisce che l'affitto sia compatibile con la tutela dei beni e con la continuità delle attività, evitando che vengano affidati a soggetti non qualificati o potenzialmente a rischio di utilizzo illecito.

Il comma 2 di questo nuovo articolo stabilisce le condizioni di esclusione degli affittuari. In particolare, si vieta l'affitto a soggetti condannati, indagati per reati collegati alla criminalità organizzata o a loro stretti familiari e conviventi, con l'obiettivo di impedire il coinvolgimento di soggetti potenzialmente pericolosi o collegati a organizzazioni criminali. Per questo, l'amministratore giudiziario deve acquisire informazioni antimafia approfondite sull'affittuario e sui soggetti allo stesso riconducibili, per evitare che i beni confiscati finiscano in mani illecite. Al comma 3 viene poi disciplinata la responsabilità degli affittuari. La disposizione stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie del diritto civile (articoli 2112 e 2560 del codice civile), l'affitto di un'azienda sequestrata non comporta responsabilità per i debiti maturati prima dell'affitto stesso, né durante la procedura di confisca. In tal modo si protegge il soggetto che prende in affitto i beni durante la procedura, evitando che possa essere gravato di debiti anteriori o di quelli sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria, contribuendo così a garantire la continuità dell'attività senza rischi eccessivi. Per quanto riguarda il contratto di affitto, al comma 4 si stabiliscono specifiche clausole che tutelano l'amministratore giudiziario, come il diritto di ispezione dell'azienda, la prestazione di garanzie adeguate, e il diritto di recesso, esercitabile previa autorizzazione giudice delegato e con eventuale indennizzo all'affittuario, salvo i casi di giusta causa. Queste disposizioni mirano così a garantire che il rapporto contrattuale sia equilibrato e che l'amministratore possa intervenire prontamente in caso di irregolarità o problematiche. Infine, si prevede che la durata dell'affitto sia compatibile con le esigenze della procedura di confisca, e che in caso di confisca definitiva o restituzione dei beni, si applichino le disposizioni previste dall'articolo 41 per la conclusione del rapporto.

Con la lettera *f*), si prevede l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 41-ter finalizzato a promuovere la trasparenza e il monitoraggio delle attività svolte dai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, attraverso la redazione di una relazione annuale, da trasmettere ai Ministeri competenti (interno, economia e finanze e delle imprese e del made in Italy), al fine di valutare l'efficacia delle iniziative e pianificare interventi mirati.

La lettera g) introduce due articoli: l'articolo 41-quater bis "*Interventi delle regioni e delle province autonome in favore delle imprese sottoposte a sequestro o confisca*" e l'articolo 41-quater ter rubricato "*Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate*".

In particolare, l'articolo 41-quater bis si pone l'obiettivo principale di rafforzare il sostegno alle imprese sottoposte a sequestro o confisca, promuovendo il loro recupero e la legalità economica attraverso interventi mirati a livello regionale e provinciale, tutelando i lavoratori e contribuendo alla stabilità e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Inoltre, definisce un insieme di azioni che le regioni e le province autonome possono mettere in atto, anche utilizzando le risorse dei fondi di coesione e le società di sviluppo. Questi interventi sono finalizzati a favorire la riqualificazione e la ripresa delle aziende confiscate, contribuendo alla loro transizione verso la legalità e alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Le misure previste spaziano dall'offerta di crediti a tasso agevolato, attraverso la costituzione di fondi di rotazione, alla concessione di contributi a fondo perduto per iniziative di emersione dalla criminalità, come la regolarizzazione del lavoro nero e il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previsti anche incentivi specifici come i "*bonus occupazionali*" per la collocazione di soggetti svantaggiati, e interventi di assistenza tecnica, formazione e monitoraggio rivolti sia alle aziende che alle cooperative di lavoratori che intendono acquisire o gestire le imprese confiscate. Importante è poi la previsione di un fondo di solidarietà dedicato all'avvio di cooperative costituite da lavoratori che vogliono assumere la gestione delle aziende confiscate, favorendo così una gestione partecipativa e sostenibile delle imprese recuperate. Inoltre, si prevede che le regioni possano adottare misure di supporto temporaneo, come la riduzione dell'IRAP, per aiutare le aziende confiscate e le cooperative di lavoratori a mantenere i livelli occupazionali e a superare le difficoltà iniziali.

L'introduzione del successivo articolo 41-quater ter intende migliorare la gestione e la trasparenza delle informazioni riguardanti i beni sequestrati e confiscati. In particolare, al comma 1, si prevede la riorganizzazione e l'ampliamento della banca dati dei beni mobili registrati, delle aziende e dei terreni agricoli che sono stati sottoposti a sequestro o confisca, anche non definitiva. Questa banca dati è accessibile ai componenti dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le Prefetture, nonché al CNEL, con l'obiettivo di favorire una gestione più efficace e informata di tali beni. Inoltre, viene stabilito che l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati trasmetta al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le informazioni utili per le attività di contrasto, rafforzando così la collaborazione tra enti e autorità. Il comma 2 prevede la tempestività e la corretta trasmissione delle informazioni, stabilendo che l'autorità giudiziaria debba trasmettere senza ritardo i provvedimenti cautelari e le loro eventuali modifiche all'Agenzia, che ha il

compito di inserirli nella banca dati con un numero di protocollo condiviso. Ciò garantisce che le informazioni siano aggiornate e facilmente rintracciabili. Il comma 3 introduce una normativa di carattere tecnico-operativo, definendo che un regolamento, adottato con decreto interministeriale emanato da Ministero della giustizia e Ministero dell'interno, stabilirà un modello unico per l'identificazione dei beni che deve essere obbligatoriamente compilato dall'amministratore giudiziario e, in caso di confisca definitiva, dal coadiutore nominato dall'Agenzia. Tali soggetti accederanno alla banca dati utilizzando il numero di protocollo assegnato, garantendo uniformità e precisione nella registrazione delle informazioni. Infine, il comma 4 stabilisce che gli amministratori giudiziari e i coadiutori hanno l'obbligo di aggiornare trimestralmente il format di identificazione dei beni, e che l'Agenzia segnalerà all'Autorità giudiziaria eventuali inadempimenti. Questa disposizione mira a mantenere costantemente aggiornate le informazioni e a garantire la responsabilità di coloro che gestiscono i beni sequestrati e confiscati.

La lettera *h*) contiene delle previsioni di coordinamento e, aggiunge, al comma 2 dell'articolo 46 del d. lgs., che qualora il bene fosse venduto, la restituzione dovrà essere pari al ricavato netto ottenuto dalla vendita. Inoltre modifica il comma 3 del medesimo articolo 46 del d.lgs prevedendo che la restituzione per equivalente avvenga sempre a carico del Fondo Unico Giustizia.

Con la lettera *i*), si modifica l'articolo 48 del codice antimafia al fine di rafforzare e rendere più efficace il sistema di destinazione, gestione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, valorizzando il principio della trasparenza, della collaborazione tra enti e della partecipazione del comitato consultivo, nonché garantendo un impiego più strategico e socialmente orientato dei beni confiscati. In particolare, la prima modifica al comma 3, lettera *b*), introduce la possibilità di destinare i beni a finalità economiche anche nei casi in cui non sia possibile applicare le altre destinazioni previste, in base ai criteri definiti dall'Agenzia, previa consultazione del comitato consultivo. Questa modifica ha come finalità principale quella di garantire che i beni confiscati non rimangano inutilizzati o sottoutilizzati, ma trovino comunque un impiego che rispetti le finalità sociali o istituzionali, anche quando le condizioni iniziali di destinazione non siano immediatamente realizzabili. In sostanza, si vuole evitare che i beni confiscati restino in stato di inoperatività, favorendo un riutilizzo che possa portare benefici alla collettività. La sostituzione della lettera *c*) del comma 3 mira a consolidare il ruolo degli enti territoriali nella gestione dei beni confiscati ed a chiarire e rafforzare le modalità di trasferimento e gestione dei beni per finalità istituzionali, sociali ed economiche, con particolare attenzione al vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Viene anche rafforzata la trasparenza attraverso l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni sui siti istituzionali dell'Agenzia e degli enti

territoriali assegnatari, con dettagli sulla destinazione, l'utilizzo e i soggetti coinvolti. Si prevede la possibilità di amministrare direttamente i beni, di trasferirli a enti pubblici o di assegnarli tramite convenzioni, che ne regolano la durata, le modalità di utilizzo, il controllo e le eventuali risoluzioni, a enti del terzo settore o cooperative sociali, al fine di favorire un impiego più efficiente e socialmente utile dei beni. Sono previste sanzioni come la revoca della destinazione nel caso di mancata trasmissione dei dati o di uso improprio, rafforzando così il sistema di responsabilità e di vigilanza amministrativa. La previsione della richiesta del parere del Comitato consultivo da parte del Consiglio direttivo dell'Agenzia, in più punti della normativa, sottolinea l'importanza di un meccanismo di indirizzo partecipativo e di controllo delle scelte operative. La previsione che le linee guida siano definite dal Consiglio direttivo, con il coinvolgimento del Comitato consultivo, è finalizzata a uniformare le modalità di gestione dei beni confiscati, garantendo coerenza, trasparenza e sostenibilità delle politiche di destinazione, assegnazione e utilizzo. Le integrazioni alle lettere e) del comma 6 dell'articolo 48 volte ad includere nuovi soggetti come quelli di cui al comma 3, lettera c), le cooperative di cui al comma 8, lettera a), e le casse previdenziali, evidenziano l'intenzione di ampliare il ventaglio degli attori coinvolti nella gestione e valorizzazione dei beni confiscati. Infine, la sostituzione della lettera a) del comma 8 introduce nuove norme relative all'affitto, al comodato e alla gestione dei beni, con particolare riguardo alle prospettive di continuazione dell'attività produttiva e alla tutela dei livelli occupazionali. La possibilità di impiegare i beni anche da parte di cooperative di lavoratori e di aziende pubbliche di servizi alla persona, con regole chiare e trasparenti, aiuta a promuovere iniziative economiche socialmente responsabili e a mantenere il patrimonio confiscato come strumento di sviluppo locale.

Infine, la lettera j) introduce, nel decreto legislativo 159/2011, l'articolo 49-bis, prevede l'istituzione presso l'Agenzia di una banca dati sugli incarichi assegnati nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate. Ciò rappresenta un passo importante per rendere accessibili alle autorità, ai cittadini e agli operatori interessati tutte le informazioni relative agli incarichi affidati nell'ambito di tali gestioni. La finalità principale di tale disposizione è assicurare la massima trasparenza, riducendo il rischio di irregolarità o di eventuali illeciti nella gestione dei beni confiscati, e favorendo una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. La banca dati consentirà di monitorare in modo puntuale le attività degli amministratori giudiziari e degli amministratori delle società poste sotto sequestro o confisca, garantendo che le loro azioni siano pubblicamente tracciabili e verificabili. Inoltre, la disposizione prevede che, entro 60 giorni dall'adozione della legge, l'Autorità nazionale competente (ANBSC) definisca con un apposito provvedimento le modalità di funzionamento, organizzazione e accessibilità della banca dati, assicurando che i dati siano disponibili in formato aperto. Ciò significa che le

informazioni saranno facilmente consultabili e riutilizzabili da chiunque, contribuendo così a una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore. Si prevede, quindi, che tutti i dati e le dichiarazioni relativi a ogni incarico affidato, inclusi curriculum vitae, modalità di affidamento e compensi, devono essere pubblicati e forniti dagli amministratori giudiziari e degli amministratori delle società confiscate, rafforzando ulteriormente il controllo pubblico e la responsabilità degli operatori coinvolti nella gestione dei beni sequestrati. In sintesi, questa modifica mira a rendere più aperto e trasparente il procedimento di gestione dei beni confiscati, contribuendo a combattere efficacemente le infiltrazioni mafiose e a tutelare l'interesse pubblico.

Da ultimo, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

## Disegno di legge

*“Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*

### Articolo 1

*(Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 recante *“Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94”*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*“2-bis. Hanno altresì diritto all'iscrizione nell'Albo di cui al comma 1 e nella sezione degli esperti in gestione aziendale di cui al comma 2, coloro che, domiciliati in Italia, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica abbiano concretamente svolto una comprovata e specifica attività manageriale per almeno 10 anni, di cui 5 continuativi o abbiano rivestito compiti direttivi nell'amministrazione di beni e nella gestione di aziende, nonché i soggetti che, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica, abbiano già svolto per una durata non inferiore ad almeno cinque anni l'attività di amministratore di enti pubblici o di soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del Decreto legislativo 159/2011 risultati destinatari di beni o aziende sottoposte a sequestro di prevenzione o confisca.*

*2-ter. Possono essere iscritti in apposita sezione dell'albo degli Amministratori giudiziari degli esperti in gestione aziendale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis per particolari esigenze di competenze tecniche e professionali specifiche derivanti da curriculum di studio differenti da quelli delle scienze giuridiche ed economiche.*

*2-quater. Hanno altresì diritto all'iscrizione immediata nell'Albo di cui al comma 1 e nella sezione degli esperti in gestione aziendale di cui al comma 2, coloro che, domiciliati in Italia, abbiano svolto negli ultimi sette anni attività di amministrazione di beni e nella gestione di aziende sottoposti a sequestro o confisca, indipendentemente dalla disciplina di cui al comma 4.”*

2. Al comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo le parole *“ai commi 1, 2,”* sono aggiunte le parole *“2-bis”*.

### Articolo 2

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 35:

1. Dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

*"2-quater. Gli iscritti all'Albo sono tenuti alla formazione professionale continua.*

*2-quinquies. Con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono altresì stabilite: a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;*

*b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;*

*c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;*

*d) le modalità di attuazione dell'obbligo formativo di cui al comma 2-quater del presente articolo, i contenuti formativi, il numero e la tipologia dei crediti, i criteri di esonero o riduzione, le modalità di verifica dell'adempimento, nonché i soggetti abilitati alla formazione e le modalità di accreditamento delle attività formative".*

2. Al termine del comma 5, dopo le parole "dei medesimi beni" sono aggiunte le seguenti:

*", a meno che non ci siano le condizioni per il comodato gratuito dei beni ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, e dell'articolo 41, comma 2- ter.";*

b) all'articolo 38, al termine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:

*"Il professionista nominato dall'ANBSC quale coadiutore nelle società di persone e nelle ditte individuali attive ne assume il ruolo di rappresentante legale.";*

c) all'articolo 40:

1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

*"3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può locare i beni immobili, o concederli prioritariamente in comodato ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c) e al comma 8 lettera a), prevedendo la cessazione alla data di assegnazione definitiva dei beni, previo preavviso di 12 mesi all'affittuario o al comodatario, e comunque fatti salvi i frutti pendenti nel caso di attività agricola."*

2) Il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

*"3-ter. Nei casi previsti al comma 3-bis, Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo."*

3) Dopo il comma 3-ter, viene aggiunto il seguente:

*“3-ter bis. Nei casi di restituzione all’avente diritto dei beni immobili, che siano stati affittati o dati in concessione in comodato ai sensi del comma 3-bis, i contratti cessano dopo 12 mesi dalla comunicazione all’affittuario o al comodatario del provvedimento di restituzione, fatti salvi i frutti pendenti in caso di attività agricola. Nel caso di migliorie apportate al bene da parte del comodatario o dell’affittuario, che siano state autorizzate dal giudice perché necessarie a rendere utilizzabile il bene stesso, l’avente diritto riconosce il valore residuo di suddette migliorie all’affittuario ovvero al comodatario”.*

4) Al termine del comma 5-bis, dopo le parole “comma 3, lettera c)”, sono aggiunte le seguenti:

*“e comma 8, lettera a).”*

d) all’articolo 41:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

*“c-bis) eventuali proposte in ordine alla concessione in comodato dell’azienda o del ramo di azienda ovvero all’affitto dei medesimi ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter;”*

2) al termine del comma 1-sexies, aggiungere il seguente periodo:

*“Il tribunale dispone in relazione alle eventuali proposte formulate dall’amministratore giudiziario ai sensi del comma 1, lettera c-bis).”*

3) Il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

*“2-bis. L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l’azienda o un ramo di azienda, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva”.*

4) Il comma 2-ter è così modificato:

*“2-ter. L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria rispetto all’ipotesi di cui al comma 2-bis, concedere in comodato l’azienda o un ramo di azienda ai soggetti indicati all’articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall’articolo 48, comma 8, lettera a), alle aziende pubbliche di servizi alla persona o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all’articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l’applicazione dell’articolo 48, comma 8-ter, l’azienda può essere anche concessa in comodato e, in*

*deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa, a meno di quanto previsto ai commi 2-quater e 2-quinquies."*

5) Dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

- a) *"2-quater. In caso di restituzione dell'azienda all'avente diritto, il contratto di affitto stipulato ai sensi del comma 2-bis, o quello di comodato stipulato ai sensi del comma 2-ter, cessa dopo sei mesi dalla ricezione della comunicazione all'affittuario, ovvero al comodatario, dell'intervenuta restituzione, fatti salvi, comunque, i frutti pendenti nel caso di attività agricola. E' previsto il riconoscimento, da parte dell'avente diritto, all'affittuario o al comodatario, di un importo pari al valore residuo delle migliorie che sono state apportate al bene dall'affittuario o dal comodatario, su autorizzazione scritta del giudice delegato, in quanto indispensabili al mantenimento in funzione del bene stesso.";*
- b) *"2-quinquies. In caso di confisca definitiva dell'azienda o del ramo d'azienda affittato o concesso in comodato ai sensi dei commi 2bis e 2ter, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può mantenere in essere il contratto di affitto o di comodato fino alla sua scadenza, ovvero fino all'assegnazione definitiva, se questo consente la prosecuzione delle attività ed il mantenimento dei livelli occupazionali."*

6) Dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

*"5-bis bis. Le aziende sequestrate e confiscate possono ricorrere nelle procedure di acquisto di beni e servizi alle piattaforme centralizzate di acquisti delle Pubbliche Amministrazioni avendo così assolto agli obblighi di trasparenza negli acquisti."*

e) dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

*"Articolo 41.1*

*(Affitto di azienda o ramo di azienda in costanza di procedura)*

*1. Nei casi di affitto di azienda sequestrata o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, la scelta dell'affittuario è effettuata dall'amministratore giudiziario tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati che assicurino, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone, delle garanzie prestate e della sostenibilità economico – finanziaria del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali ove presenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In casi di particolare complessità del piano di prosecuzione, l'amministratore giudiziario potrà farsi coadiuvare nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dal professionista di cui al*

comma 3 o comma 4, previa autorizzazione del giudice. Nel caso in cui l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa avvenga prima della presentazione della relazione ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera c), la stima del canone minimo di affitto dovrà essere effettuata dall'amministratore giudiziario e asseverata da un professionista in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 41, comma 1, lettera c), al fine di valutarne la congruità con il valore dell'azienda o del ramo di azienda affittato ovvero le cause che ne giustificano la non congruità. La nomina del professionista deve essere autorizzata dal giudice delegato. Nel caso in cui l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa avvenga dopo il decreto del Tribunale di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, l'amministratore giudiziario dovrà applicare i commi 1 e 2 e l'asseverazione di cui al comma 3 verrà affidata al medesimo professionista nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera c). Nel caso di azienda o rami d'azienda di modesto valore, il giudice delegato potrà autorizzare l'amministratore giudiziario a non applicare i commi 3 e 4, sostituendo l'asseverazione del professionista con una relazione dell'amministratore giudiziario sulla convenienza dell'affitto, il rispetto della procedura di cui ai commi 1 e 2 e la congruità del canone di affitto rispetto al valore dell'azienda o del ramo di azienda.

2. L'azienda sequestrata o un ramo di essa non possono essere affittati al proposto o a colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, a soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti a indagini connesse o pertinenti ai reati di cui all'articolo 84, comma 4, all'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice degli appalti) o che si trovino nelle condizioni di cui di cui all'articolo 67, comma 1, nonché ai relativi coniugi o parti dell'unione civile, a parenti e affini entro il terzo grado, ovvero a persone con essi conviventi. A tal fine, l'amministratore giudiziario acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'affittuario e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano locati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo precedente o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile, l'affitto dell'azienda sequestrata o di un suo ramo a norma dell'articolo 41 non comporta, in capo all'affittuario, alcuna responsabilità per i debiti maturati sino alla data dell'affitto. Tale disposizione si applica anche ai debiti sorti, a qualsiasi titolo, in costanza di procedura. La retrocessione dell'azienda all'amministratore giudiziario non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile."

4. Il contratto di affitto stipulato dall'amministratore giudiziario nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto dell'amministratore giudiziario di procedere all'ispezione dell'azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge nonché il diritto di recesso dell'amministratore giudiziario dal contratto, che può essere esercitato, previa autorizzazione del giudice delegato, con la corresponsione all'affittuario di un indennizzo, a meno di giusta causa di recesso.

5. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della procedura. In caso di sopraggiunta confisca definitiva o restituzione si applica quanto previsto all'articolo 41, commi 2-quater e 2-quinquies.

f) All'articolo 41-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

*“5-bis. Le prefetture redigono una relazione annuale sullo stato delle attività svolte dai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, che trasmettono e al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro delle imprese e del made in Italy.”*

g) dopo l'articolo 41-quater sono inseriti i seguenti:

*“Art. 41-quater bis*

*(Interventi delle regioni e delle province autonome in favore delle imprese sottoposte a sequestro o confisca)*

*“1. Le regioni e le province autonome possono realizzare, anche mediante le rispettive società di sviluppo e a valere sulle risorse dei fondi di coesione di rispettiva pertinenza, interventi e programmi, compresi quelli di natura sperimentale, finalizzati al sostegno delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, prevedendo in particolare una o più delle seguenti misure in loro favore:*

- a) crediti a tasso agevolato attraverso l'eventuale istituzione di un fondo di rotazione;*
- b) previsione di un intervento, nei limiti “de minimis”, a fondo perduto destinato ai percorsi di emersione alla legalità, con particolare riguardo a quelli attinenti all'emersione del lavoro nero e alla relativa regolarizzazione dei rapporti di lavoro e a quelli relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;*
- c) “bonus occupazionali” per il collocamento mirato di soggetti svantaggiati;*
- d) previsione di un intervento, nei limiti “de minimis”, a fondo perduto destinato alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica e tutoraggio per l'assolvimento degli obblighi normativi e regolamentari conseguenti al rientro nella legalità dell'azienda ed attività di formazione d'impresa rivolta al management e ai dipendenti;*
- e) previsione di un intervento, nei limiti “de minimis”, a fondo perduto destinato alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica, formazione, accompagnamento e monitoraggio per le cooperative dei lavoratori che intendono rilevare le aziende ai sensi dell'articolo 48;*
- f) istituzione di un fondo di solidarietà per lo start up delle cooperative costituite da lavoratori dell'azienda che intendano assumerne la gestione ai sensi dell'articolo 48.*

*2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, presso i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate di cui all'articolo 41-ter, vengono sottoscritti appositi accordi e protocolli di intesa in conformità alla normativa vigente.*

3. *Le regioni possono altresì prevedere forme di riduzione temporanea dell'IRAP in favore delle aziende confiscate rilevate dalle cooperative di lavoratori al fine di salvaguardarne il mantenimento dei livelli occupazionali."*

*"Art. 41-quater ter  
(Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate)*

*"1. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 110, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è riorganizzata la banca dati dei beni mobili registrati ed immobili, delle aziende e dei terreni agricoli, sottoposti a sequestro ed a confisca anche non definitiva di prevenzione o penale, accessibile ai componenti dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 41 ter, nonché al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni utili all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis c.c.p.*

*2. L'Autorità giudiziaria trasmette senza ritardo il provvedimento cautelare e le successive modificazioni, all'Agenzia che lo inserisce nella banca dati con apposito numero di protocollo condiviso con l'Autorità giudiziaria.*

*3. Con specifico regolamento, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Interno, viene definito il format unico per l'identificazione dei beni, che deve essere obbligatoriamente compilato dall'amministratore giudiziario e, in caso di confisca definitiva, dal coadiutore nominato dall'Agenzia, che accedono alla banca dati col numero di protocollo di cui al comma 2.*

*4. Gli amministratori giudiziari ed i coadiutori nominati dall'Agenzia sono tenuti all'aggiornamento trimestrale del format e l'Agenzia segnalerà all'Autorità Giudiziaria il mancato adempimento dei suindicati obblighi."*

h) all'articolo 46:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole *"può avvenire"* con la parola *"avviene"* e, dopo le parole *"dell'articolo 48, comma 3"*, aggiungere le seguenti: *"e dell'articolo 48, comma 8, lettera a)";*

2) al termine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

*"In tal caso, l'importo della restituzione sarà pari al ricavato netto ottenuto dalla vendita".*

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.

i) all'articolo 48:

- 1) al comma 3, lettera b), dopo le parole "*finalità economiche*", sono aggiunte le seguenti: "*nei casi in cui non sia stato possibile destinarli ai sensi delle lettere c) e c-bis) in base ai criteri definiti dall'Agenzia, sentito il parere del comitato consultivo;*"
- 2) la lettera c) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

*"c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, trasferirlo a titolo gratuito al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, agli enti, inclusi quelli del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, ad altre tipologie di cooperative a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alle cooperative di cui al comma 8, lettera a), e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, in relazione alla progettualità da sviluppare e agli investimenti necessari sul bene a carico del soggetto gestore, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo, valorizzando le buone esperienze precedenti di gestione degli stessi beni. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali (ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità). Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene,*

*l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;”*

3) al termine della lettera c-bis) del comma 3, dopo le parole “Consiglio direttivo dell’agenzia”, sono aggiunte le seguenti: “,sentito il Comitato consultivo;”

4) al termine del comma 4-bis, dopo le parole “a ciò preposto” , sono aggiunte le seguenti: “o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c).”.

5) al comma 5, primo periodo, dopo le parole “ivi contemplate,” sono aggiunte le seguenti:  
“in base alle procedure e ai criteri individuati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, sentito il Comitato consultivo,”.

6) al comma 6, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

*“e-bis) i soggetti di cui al comma 3, lettera c), e le cooperative di cui al comma 8, lettera a);  
e-ter) le casse previdenziali.”*

7) Al comma 8, la lettera a), è così sostituita:

*“a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, nonché ai soggetti del comma 3 lettera c), al comma 8) lettera a) e ad aziende pubbliche di servizi alla persona. Nella scelta dell’affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali e la gestione da parte della cooperativa dei lavoratori delle stesse aziende confiscate. I beni non possono essere destinati all’affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;”.*

8) Al comma 8-ter), le parole “agli enti o alle associazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “o sociali ai soggetti”.

9) Al comma 11, dopo le parole “o dell'affittuario”, sono inserite le seguenti: “o del comodatario”.

10) Al termine del comma 11, dopo le parole “comma 3, lettera c)”, sono aggiunte le seguenti: “ed alle cooperative di cui al comma 8, lettera a).”

11) Al comma 12-ter, dopo le parole “dei commi 12 e 12-bis,” sono aggiunte le seguenti: “in base alle linee guida individuate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia sentito il Comitato consultivo di indirizzo,”.

j) Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

*“Articolo 49-bis*

*(Istituzione della banca dati sugli incarichi assegnati nell’ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate)*

*1. In conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, presso l’Agenzia è istituita la banca dati sugli incarichi assegnati nell’ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate, con il compito di assicurare la massima trasparenza delle informazioni concernenti la gestione dei beni e i singoli soggetti che intervengono nella gestione dei medesimi.*

*2. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, l’ANBSC definisce le funzioni, le modalità organizzative i termini operativi per garantire l’accessibilità e la trasparenza dei dati ivi contenuti in formato aperto.*

*3 Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce, altresì, ai fini della loro pubblicazione, tutti i dati e le dichiarazioni relativi ad ogni singolo incarico affidato, che gli Amministratori giudiziari e gli amministratori delle società poste sotto sequestro o confisca sono obbligati a fornire all’Agenzia, ivi compresi il curriculum vitae, le modalità di affidamento dell’incarico e il relativo compenso.*

*Articolo 3*

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.*